



**I Lavoratori del Trasporto Pubblico Locale
da 30 mesi sono senza contratto
sino ad oggi hanno ricevuto l'elemosina di 65 \ a parametro 175!!!**

Il governo vara una manovra che colpisce anche il settore del TPL con effetti devastanti (1.678 milioni in meno nel 2011 e 1882 nel 2012, un taglio, rispettivamente, del 39% nel 2011 e del 44% nel 2012 su risorse già insufficienti da oltre 15 anni)!!!

Il Presidente di ASSTRA, Panettoni, afferma che gli autoferrotranvieri devono ritenersi fortunati ad avere il lavoro garantito e di non lavorare in fonderia o in catena di montaggio e intanto minaccia “ Oggi gli autoferrotranvieri sono oltre 116000 non so quanti ne resteranno”

Il Presidente di ASSTRA Marcello Panettoni, mentre fa tali affermazioni e prediche morali, percepisce un triplo stipendio: quello di Presidente ASSTRA + quello di Presidente dell'azienda di TPL ACTV di Venezia di 55 mila euro + quello (inventato) di dirigente di ACTV per il settore “Auditing” di 106 mila euro SI PARLA CHE I SUOI COMPENSI SFIORINO I 300 MILA EURO L'ANNO.

Compensi da centinaia di migliaia di euro che come lui percepiscono tanti suoi “compagni di merenda” Dirigenti delle nostre aziende!!!

PARLANO DI CRISI E DI POSTI DI LAVORO CHE VANNO PERDUTI MA I SOLDI PUBBLICI PER QUESTI PERSONAGGI NON MANCANO MAI!!!

E' GIUSTO LOTTARE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE e per questo come sindacalismo di base abbiamo scioperato l'11 giugno con adesioni altissime in tutte le città. Per questo rivendichiamo con forza la legittimità di trattare sul nostro futuro.

Non possiamo avvallare chi IL 16 GIUGNO HA FIRMATO PERCHE' IL CONTRATTO, SCADUTO DA 30 MESI, ABBA DURATA TRIENNALE (Ma come la Filt CGIL non aveva promosso anche un referendum contro la durata triennale dei contratti?):

CHI IL 16 GIUGNO HA GIA' FIRMATO... MA SOLO I “richiami” DELLA DISCIPLINA COMUNE: - campo di applicazione decorrenza e durata disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali mercato del lavoro .

E' GIUSTO DECIDERE E PRETENDERE CHE SI FACCIAMO UN RINNOVO CONTRATTUALE:

- ✳️ **Per un immediato aumento che riadegui veramente i salari al costo della vita;**
- ✳️ **Perchè paghino il conto i veri responsabili della crisi;**
- ✳️ **Per indennità aziendali fisse e adeguate al costo della vita;**
- ✳️ **Per la riduzione “graduale” dell'orario di lavoro, creando nuova occupazione;**
- ✳️ **Perchè - nella definizione dei turni di lavoro e dei programmi d'esercizio le “esigenze aziendali” non debbano prevalere e prevaricare quelle dei lavoratori;**
- ✳️ **Per respingere le pretese aziendali di prestazioni straordinarie obbligatorie;**
- ✳️ **Aumentare i compensi economici relativi alla diaria e al concorso al pasto;**
- ✳️ **Riscrivere il trattamento economico di malattia, in modo di tutelare maggiormente i lavoratori che si ammalano ed eliminando l'obbligo alla reperibilità in caso d'infortunio.**

PER OPPORCI AL “collegato al lavoro”!!! DIFENDERE IL DIRITTO DI SCIOPERO E LA DEMOCRAZIA SINDACALE!!! MIGLIORARE, VERAMENTE, LE CONDIZIONI NORMATIVE ED ECONOMICHE CONTRO LOGICHE SINDACALI CONCERTATIVE!!!

ECCO COSA HANNO GIA' FIRMATO IL 16/6/2010 E DI CUI NON DICONO NIENTE

1° ALLA FACCIA DEL CONTRATTO UNICO SONO PREVISTI RINNOVI DI CCNL DI CATEGORIA SEPARATI (CCNL delle Attività ferroviarie e CCNL degli Autoferrotranvieri)

2° ALTRO CHE CONTRATTO UNICO CHE DICE NO AD "INCIUCI" A LIVELLO CATEGORIALE, HANNO GIA' FIRMATO UN ACCORDO CHE FA PROPRIO QUELLO SEPARATO DEL 22 gennaio 2009 **CONTRO CUI LA FILT CGIL AVEVA PROMOSSO UN REFERENDUM TRA I LAVORATORI!!!**

NUOVO CCNL DELLA MOBILITA'
Bozza accettata da entrambi le parti (16.06.2010)

Premessa

Le parti, visto il Protocollo d'Intesa 30 aprile - 14 maggio 2009 sul CCNL della Mobilità, che s'intende richiamato in ogni sua parte, con riferimento alla lettera C del suddetto Protocollo d'Intesa convengono che, al momento, il CCNL della Mobilità è riferito ai quattro istituti comuni ivi richiamati:

1. campo di applicazione;
2. decorrenza e durata;
3. disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali;
4. mercato del lavoro

Pertanto, in attesa di verificare la praticabilità di ampliare progressivamente i contenuti comuni nell'apposito gruppo di lavoro di cui alla lettera E del citato Protocollo, le parti si danno atto che la disciplina di cui ai suddetti punti si applica a decorrere dalla data del presente contratto ed è recepita integralmente in sede di rinnovo dei rispettivi CCNL di categoria (CCNL delle Attività ferroviarie e CCNL Autofiloferrotranvieri), con conseguente sostituzione dei corrispondenti istituti.

Per gli istituti di seguito non espressamente disciplinati restano pertanto confermate le rispettive discipline contrattuali.

Le parti stipulanti il presente contratto precisano altresì che i "richiami" contenuti nella predetta disciplina comune:

- "al presente contratto", sono da intendersi riferiti al CCNL della Mobilità;
- "ai singoli CCNL", di cui sono titolari i rispettivi soggetti firmatari, sono da intendersi riferiti al CCNL di categoria delle Attività ferroviarie 16 aprile 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché al CCNL di categoria Autofiloferrotranvieri 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- "ai CCNL", sono da intendersi riferiti sia al CCNL della Mobilità sia ai singoli CCNL come sopra specificati.

Campo di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori delle imprese che, ai diversi livelli territoriali e nelle diverse modalità di espletamento del servizio svolgono, per via terrestre o sulle acque interne e lagunari, attività di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l'esercizio delle relative reti infrastrutturali, fermo restando i rispettivi campi di applicazione dei singoli CCNL.

Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori delle imprese che svolgono le attività connesse all'esercizio e gli altri servizi complementari e accessori se e nei limiti di quanto già previsto dai rispettivi CCNL di categoria.

Decorrenza e durata

Il presente contratto, di durata triennale, scadrà il 31 dicembre 2011 e sarà rinnovabile dalle stesse parti stipulanti.

S.U. 16 giugno 2010